

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

7 GENNAIO 1931 - IX

N.º 371 Invece.



DISCORSO DEL PROCURATORE GENERALE

SILVIO LONGHI

Senatore del Regno

ROMA - TIPOGRAFIA DEL LITTORIO

01734

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO
INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO
7 GENNAIO 1931 - IX



DISCORSO **DEL PROCURATORE GENERALE**

SILVIO LONGHI
Senatore del Regno

I.

COMMEMORAZIONI E CONGEDI

Prima di rendere conto, in questa annuale relazione, del lavoro compiuto dalla corte di cassazione, è mio dovere ricordare coloro che caddero: quasi sul campo taluni, altri per lento declinare di forze, fino a che il male non trionfò di ogni resistenza. Che io ne rievochi la cara memoria, che io li richiami: COMINELLI GENNARO, MADONNA ALESSANDRO, RANDACCIO ENRICO, MONTESANO MAURO, PAGANO ANTONIO, LIGUORI EDOARDO! E « presenti! » per mia voce rispondono essi, al concitato appello; presenti essi al nostro spirito, presenti essi al nostro ricordo! Magistrati, scrittori, cittadini, nelle loro coscienze rifulsero costanti gli ideali della giustizia e della patria.

Giunti ai limiti di età segnati dalla legge al corso dell'individuale lavoro, altri si sono invece congedati. Ricordo, per tutti, il procuratore generale GIOVANNI SANTORO, al quale ebbi l'onore di succedere, tempra eletta di ingegno e di carattere; e il presidente GIUSEPPE BIANCHI, le cui singolari virtù fecero di lui un capo insuperabile. E' giusto che essi abbiano qui una rinnovata attestazione di stima.

Ma la nostra attività non consente soste, e a serrare le file altri via via sopraggiunsero. Con ritmo non mai interrotto poté così svolgersi, incalzante e serrato, il lavoro della corte. Dirò dei suoi più rilevanti aspetti.

II.

UNIFICAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

Nel campo dell'attività civile merita di essere particolarmente segnalato lo sforzo della corte per raggiungere l'unità della propria giurisprudenza. Già ebbi a dire, nell'atto in cui prendeva possesso di questo ufficio, ch'io non sono un adoratore della immobilità della giurisprudenza. Sarebbe lo stesso che esaltare la immobilità del pen-

siero umano. Ma altro è la rielaborazione meditata e altro la contraddizione inconsapevole o tutt'affatto contingente.

Ora che l'opera di fusione e di aggiornamento è stata raggiunta, un più intenso lavoro di revisione è consentito; e anche quello di stabilizzazione è a buon punto.

In due anni si è già conseguita (vigile scolta, l'ufficio di ruolo segnala e registra) una definitiva unificazione della giurisprudenza per più di quaranta casi. E giurisprudenza unificata vuol dire giurisprudenza divenuto dogma. Resistente a ogni tentativo di dialettica sottigliezza, il giudice può limitarsi a richiamarla come un precedente, come una norma.

Rinnovare la discussione per ogni caso sarebbe pericoloso; e anche inutile. La tesi accolta come definitiva ha esaurita ogni esigenza di ragionamento, a questo sostituendosi; nella stessa guisa che la *regula iuris*, si sostituisce alla *ratio legis*.

III.

NUOVE QUESTIONI GIURIDICHE

Non meno assidue cure ha destinata la corte alla risoluzione di questioni portate innanzi da nuove situazioni di fatto; chè anche nel nostro campo la realtà talvolta supera la più accesa fantasia. Aforismi repertori e commenti (spesso i commentatori non danno il loro oracolo che intorno ai casi più banali) non bastano più.

A decine e decine potrei enumerare questioni come queste. In tema di filiazione, di enti morali, di possesso, di proprietà, di servitù, di contratti, di eredità; e per venire a leggi speciali, in tema di espropriazione di pubblica utilità, di circolazione stradale, di usi civici, di proprietà industriale. Quanto alla procedura, nuove questioni si presentarono in materia di competenza, di eccesso di potere, di compromessi arbitrali, di prove e di deliberazioni; e quanto agli ordinamenti professionali, in materia di iscrizione negli albi degli avvocati e procuratori. Perfino occorre precisare la posizione dogmatica del pubblico ministero, allorchè egli interviene in una causa promossa dalle parti.

Ognuno vede quanta larga messe di indagini eccezionali, la complessità delle questioni, l'importanza della causa, la delicatezza dell'esame o lo sviluppo logico della tesi reclamano. E forse non vi è ricorso, dei 4366 pervenuti, che non entri in alcuno di tali schemi.

E' una cifra che supera di poco più di un centinaio (3968) quella dell'anno precedente. Analiticamente esaminata, vi si nota una sensibile diminuzione dei ricorsi concernenti le controversie ordinarie (il che è da attribuirsi, in buona parte, al consolidarsi della giurisprudenza, la quale sconsiglia di tentare liti di sicura sconfitta), mentre sono aumentate quelle concernenti le decisioni delle controversie del lavoro.

IV.

MAGISTRATURA DEL LAVORO

Quest'ultima attività, in sede di merito riservata alla magistratura del lavoro, è degna di particolare attenzione.

Ogni qual volta mi avviene di pensare alla recente istituzione, provo come un senso di riconoscenza verso Chi volle attribuire alla giustizia ordinaria un complesso di attività che il disgregamento dei poteri aveva frantumato in Commissioni speciali senza numero, di incerta natura e di mista composizione. Non tendenze imperialistiche per l'ordinamento giudiziario commuovono il mio animo, bensì spirito di conservazione e desiderio di vita. Il concetto della unità giurisdizionale, che il Guardasigilli fermissimamente volle (pur salvate le differenze formali secondarie), non solo determinò la totalitaria reintegrazione della magistratura nelle sue funzioni, ma avvicinò questa ai problemi più vibranti del momento presente. Se così non fosse stato noi saremmo ancora confinati a discutere del solo *ius vetus*, e tutta l'applicazione che emana dalla legislazione corporativa, ove più palpita e vibra il ritmo della vita moderna, ci sarebbe sfuggita. La nuova istituzione ricollega invece la giurisdizione classica a quella che sorge; e noi magistrati abbiamo la gioia di essere così collaboratori nella risoluzione dei più ardenti problemi dell'ordine che si rinnova, e di esserne partecipi con animo perfettamente adeguato ai tempi. Il che avviene per natural corso di cose; poichè si amano, si sentono e si comprendono soprattutto le relazioni di vita che si vivono.

Nè l'animo si smarrì nelle incertezze. Così, disse la Corte che la violazione dei contratti collettivi di lavoro costituisce, a causa del loro carattere normativo, materia di ricorso; e per la stessa considerazione affermò ch'essi non hanno effetto se non sono depositati e pubblicati a norma di legge. La qual massima sarà più compiuta se alla prima occasione si potrà precisare che i contratti collettivi

hanno effetto retroattivo, raggiunte le formalità del deposito e della pubblicazione; devono cioè applicarsi anche ai rapporti sorti nel periodo tra la conclusione del contratto e la sua pubblicazione, per la stessa ragione che le leggi formali, perfette sin dal momento della approvazione, si applicano anche nei casi intermedi, non appena verificatasi la *condicio iuris* della pubblicazione. Così fu stabilito (sopra tutto agli effetti del ricorso avanti le sezioni semplici), che la magistratura del lavoro è giurisdizione ordinaria, benchè specializzata nelle sue funzioni. E ancora, che l'intervento del pubblico ministero, negli appelli concernenti le controversie individuali del lavoro, è facoltativo.

Altre questioni, già decise ma non sempre in senso conforme dalle Corti di merito, sono sull'orizzonte. Come problema di inquadramento sindacale, si è chiesto se al datore di lavoro, iscritto alla categoria dei commercianti, debba applicarsi il contratto di lavoro della categoria degli industriali, quanto ai rapporti da lui svolti nell'attività industriale. E' da prevedersi che la questione finisca coll'adagiarsi in una soluzione affermativa, perchè le norme sindacali si applicano non solo sulla base della rappresentanza ma su quella della appartenenza alla categoria. E come problema processuale, si è chiesto di recente anche alla Camera dei deputati, mediante interrogazione, « se per sentenza definitiva, nelle controversie individuali del lavoro debba intendersi solo quella che mette fine al giudizio su tutti i capi di domanda e su tutti i punti della lite ». Il Sottosegretario per la giustizia rispose (quasi tracciando il criterio da seguirsi) che un'inchiesta era stata disposta presso le varie corti di appello, per avere modo di esaminare se e quali disposizioni integrative o chiarificative possano rendersi utili al riguardo; però il giudice non deve rinunciare al proposito di esaminare esso stesso le possibilità di eventuali distinzioni anche in via di interpretazione. Ogni interpretazione che anticipa o rende superfluo l'intervento legislativo, è conquista di cui la giurisprudenza ha ragione di andare orgogliosa.

V.

SUL CONTRATTO D'IMPIEGO PRIVATO

Ma più dei contratti collettivi del lavoro, offre larga occasione a controversie la legge sul contratto d'impiego privato.

Basta scorrere i periodici della giurisprudenza per avere l'impressione che quasi due terzi delle decisioni sono ormai dedicate

alle controversie del lavoro in materia d'impiego. E si accampa in esse, motivo pregiudiziale e costante, quello relativo al « concetto d'impiego »; il quale concetto si presenta e ripresenta sotto i più diversi inaspettati contorcimenti, ben lungi dal comporsi a soddisfacente fissità di criterii.

Egli è che noi, in pieno periodo di formazione corporativa, ci troviamo in confronto di una legge anacronistica. L'accusa sorprenderà forse; ma vi insisto e mi accingo a darne la dimostrazione.

Come è noto, la prima idea di una legislazione sul contratto dell'impiego privato nacque in Italia nel 1912, a iniziativa di larghi settori della camera. Si era in vista di nuove elezioni, e l'avvenimento imprimeva al generoso movimento, che fu tra i primi a delinearsi in Europa, energie anche maggiori. Il progetto di legge si proponeva di trovare un punto di coincidenza e conciliazione tra le possibilità del commercio e dell'industria ed i legittimi interessi degli impiegati privati, che sparsi a gruppi in migliaia e migliaia di aziende, a differenza delle masse operaie organizzate, non trovavano nella legge alcuna difesa, sebbene avessero tanta parte nell'opera della produzione nazionale.

Senonchè, le difficoltà parlamentari da prima, e poscia lo scoppiare della guerra, ritardarono la presentazione del disegno legge. Solo nel febbraio 1919 si riusciva a pubblicarlo sotto forma di decreto luogotenenziale. Ma con decreto legge 13 novembre 1924 altre disposizioni dettava il nuovo Regime, suggerite dalle esperienze e dalle circostanze; e poco dopo istituiva, per un indirizzo unitario delle decisioni, una commissione centrale. Però, colla istituzione della magistratura del lavoro (legge 26 febbraio 1928) passavano alla stessa anche le controversie del contratto d'impiego.

VI.

IL PROBLEMA NEL CAMPO CLASSISTA

Ancor prima del passaggio di dette controversie alla magistratura del lavoro (ma, successivamente, con vivacità maggiore), tutti gli addetti alle aziende commerciali e industriali che ebbero contestazioni coi datori di lavoro si gettarono disperatamente sulla legge del contratto di impiego, perchè forniva loro migliori condizioni e garanzie. Tutti cercarono di assumere, a proposito o a sproposito, qualifica di impiegato, presupposto necessario per l'applicazione

della legge. Fu una vera invasione nel campo del contratto d'impiego, e un incessante sforzo dei giudici per arginarla. Invano! La questione (vera fatica di Sisifo) è riportata ogni volta al punto di partenza.

E' ben vero che la legge dà la nozione dell'impiego; ma, all'atto pratico, dove incomincia e dove finisce la collaborazione? dove incomincia e dove finisce la semplice mano d'opera? La tendenza a proteggere il lavoro indusse, non di rado, lo stesso giudice ad accedere alla pretesa del richiedente e a forzare la nozione oltre il verosimile. Non mi è forse avvenuto di leggere una sentenza nella quale si ravvisa nel commesso macellaio un impiegato, per la considerazione che egli ha d'uopo di cognizioni e di abilità di gran lunga superiori alle cognizioni e all'abilità necessaria alla media dei commessi d'oggi? per la considerazione che deve conoscere l'anatomia delle bestie che squarta e vende? e perchè deve sapere quale qualità e posizione sia meglio adatta a un determinato uso di cucina, e potere convenientemente soddisfare le diverse richieste dei compratori? Più ancora, il commesso macellaio conoscerà l'arte di magnificare la merce del principale, in modo da convincere a poco a poco il cliente ad accettare, soddisfatto, una qualità piuttosto che un'altra, questa posizione invece di quella; e magari, se gli riesce (proprio così), ossa per polpa. Ora, quest'opera di imbonimento (continua a dire la sentenza) esige una conoscenza perfetta della merce trattata, un vero *savoir faire*, una sicura intuizione degli umori dei gusti e della psicologia della clientela, quale non è sempre necessaria ai commessi degli altri negozi. E tutto questo per concludere che un cotale commesso (così esperto di anatomia zoologica e di psicologia umana) è qualcosa di più di un comune commesso; è insomma un impiegato privato, al quale pertanto si deve applicare la legge correlativa, quanto ai termini di disdetta e alle indennità di licenziamento. Sembrano facezie, e si tratta invece di periodi tratti da una sentenza di uno dei più importanti tribunali del Regno.

Del resto, virtuosità dialettiche di eguale stampo furono adoperate anche a proposito della gente di teatro, e particolarmente degli orchestrali, che trovarono nella corte suprema note distintive di sicura intuizione, ma nella pratica non sempre applicate. Fra gli orchestrali il più stridente disaccordo continua; e continuerà, per la impossibilità di far rientrare entità eterogenee in un unico schema. La giurisprudenza vede il problema, ma le mancano i mezzi per dominarlo intieramente.

VII.

IL PROBLEMA RISOLUTO NEL CAMPO SINDACALE

Le stesse organizzazioni sindacali, che ora attendono all'inquadramento della gente di teatro, sono costrette a considerarla sotto quattordici distinte categorie. Come è mai possibile disciplinare giuridicamente tutta questa massa caleidoscopica, seguendo l'unico concetto della collaborazione; che è quanto dire, seguendo l'unico concetto di impiego privato?

La via di uscita è quella di dare a tutte queste categorie un proprio contratto collettivo o regolamento sindacale superiore, senza che esse debbano attingere alla legge dell'impiego privato; solo nel rispettivo contratto collettivo o nel regolamento sindacale superiore troveranno esse, in modo esauriente, la disciplina dei loro rapporti. E' in sede corporativa che il problema si va risolvendo. Così si è fatto per i bancari.

Ogni istituto bancario ha ora un proprio regolamento, elaborato dagli organi centrali. Sono centinaia, ma ciascuno di essi distingue sostanzialmente fra impiegati (esclusi i funzionari), commessi, operai, guardie notturne e personale di fatica; e ogni categoria trova nel regolamento disciplina adeguata alle possibilità giuridiche ed economiche dell'istituto cui appartiene. Analogamente ha provveduto anche il ceto dei portinai. Dopo avere invano tentato di fregiarsi del titolo impiegatizio, esso finalmente ha requie in un contratto nazionale di lavoro.

E' dunque nell'orbita corporativa che tutto il personale aziendale deve trovare la sua disciplina; nella quale verranno attratti anche gli impiegati.

VIII.

VERSO UN REGOLAMENTO GENERALE CORPORATIVO
DEL LAVORO AZIENDALE

Di mano in mano che gli impiegati trovano nel contratto collettivo o nel regolamento delle confederazioni la loro specifica tutela, la legge sul contratto d'impiego perde quindi alcunchè della sua dinamica efficienza.

Non penso che perciò debba sparire; dovrà semplicemente rinnovarsi. La legge, sorta nel sistema della lotta di classe, a difesa della classe ritenuta più debole, potrà riapparire in un regolamento corporativo generale, riordinato per quello intento conciliativo e di collaborazione che costituisce l'oggetto e lo scopo dell'ordinamento corporativo fascista.

Ma poichè si è visto che le aziende constano anche di commessi e di operai, e anche questi devono trovare una disciplina sindacale, si rende opportuno un regolamento corporativo aziendale di carattere generale, destinato a fissare (distinguendo tra impiegati, commessi e operai) i rapporti tra il personale e le aziende. Esso dovrebbe riassumere in sè i caratteri comuni a tutti i contratti collettivi o regolamenti aziendali di categoria, i quali per l'avvenire potrebbero limitarsi a norme di rinvio, tacite o espresse, e a eventuali norme specifiche o di integrazione.

IX.

IL REGOLAMENTO AZIENDALE E LA CARTA DEL LAVORO

Un regolamento generale del lavoro aziendale dovrebbe insomma sostituire, a mio modo di vedere, con più larga comprensione di rapporti, l'odierna legge classista del contratto di impiego; con ciò anche il disperato arrembaggio per entrare sotto le ali protrettrici di questa legge, e le relative questioni pregiudiziali, sarebbero finite per sempre.

E questo regolamento generale del lavoro aziendale non solo dovrebbe ridurre a sintesi le disposizioni comuni ai contratti collettivi o ai regolamenti delle singole categorie aziendali, ma nella stessa Carta del lavoro troverebbe i punti fondamentali da seguirsi, soprattutto riguardo alla previdenza e all'assistenza, che il contratto di impiego completamente trascura. Nè, ispirate dalla stessa Carta del lavoro, dovrebbero mancare norme dirette a facilitare la risoluzione delle controversie, mediante tentativi di riconciliazione in via sindacale; è una premessa che basterebbe a giustificare l'eliminazione, per le controversie del lavoro, dei giudizi di appello. Molto si discute sulla opportunità di tali giudizi; ma il torto è di voler risolvere i problemi in blocco, anzichè ponendoli di contro all'indole delle controversie. Per quelle sul lavoro, per es., un solo grado di

giudizio di merito, preceduto dal tentativo di conciliazione, può sembrare rispondente in pieno alle esigenze del rapporto e della giustizia. Ricordo che il regolamento arbitrale dei giornalisti ammetteva il grado di appello solo in casi di controversie di principio (il secondo grado era anche l'ultimo), qualora fossero in questioni somme rilevanti. In ogni modo sembrerà superfluo avvertire che il tentativo di conciliazione non è il giudizio arbitrale. Poichè non si chiude con una sentenza, bensì con un verbale di accertamento, ove occorra, esso non può confondersi con un larvato ritorno alle commissioni speciali.

Dalla unificazione delle norme (ripensando a ciò che avvenne per effetto della legge sul contratto d'impiego) si potrebbe temere un soverchio irrigidimento, la perdita di quella flessibilità di adattamento alle esigenze economiche politiche e giuridiche che è propria del contratto collettivo. Ma il pericolo è da escludersi. Anzitutto è da escludersi fin d'ora, da chi riconosca (come si deve riconoscere) al contratto collettivo forza normativa, ch'esso non possa derogare alla stessa legge generale, qualora disciplini la intera materia del trattamento impiegatizio, e pertanto sostituirsi anche agli usi e consuetudini più favorevoli. In ogni caso è facile riconoscere che il contrasto è tutt'affatto contingente; deriva soprattutto dall'inevitabile contrasto che forma appunto argomento di queste mie osservazioni e che si manifesta, per diversi segni, tra la disciplina giuridica che sorge e quella che tramonta. Certo, di fronte al sistema corporativo, diretto ad armonizzare gli interessi generali e locali delle classi con quelli superiori della produzione nazionale, e basato sulla collaborazione delle organizzazioni, operanti sullo stesso piano di parità giuridica e morale, e sopra concezioni di diritto pubblico, le sospettose proibizioni di diritto privatistico, che hanno per presupposto la debolezza del lavoratore, singolarmente considerato, non appaiono più giustificate. E noi qui si parla della opportunità di sostituire norme generali a norme speciali entro determinati limiti; ma sempre, a tipo corporativo.

Tutto ciò darà al contratto di lavoro aziendale quella nuova caratteristica che invano ora si cercherebbe nella legge sull'impiego privato. La quale, se ha compiuto una funzione storica, è però rimasta una legge di semplice garanzia: incompleta e di classe.

Nello Stato corporativo anche il sistema giuridico deve funzionare in pieno.

X.

DI UNA PROCEDURA CIVILE ABBREVIATA.

L'ammissione delle controversie del lavoro nella sfera della giurisdizione ordinaria ha avuto anche un altro benefico effetto; quello di iniziare, sia pure davanti a speciali settori dell'ordinamento giudiziario, un sistema di procedura più rapido e snello.

Da decenni incombe il problema della riforma processuale. Tutti riconoscono che il servirci tutt'ora, nel secolo della velocità eccessiva, di metodi di trattazione adeguati ai tempi delle vetture a cavallo, è divenuto intollerabile. Ma all'atto pratico, non si va d'accordo circa la via da prendersi e si resta sempre fermi al punto di partenza.

Intanto che si segna il passo, ecco il legislatore anticipare la riforma per le controversie che si svolgono innanzi la magistratura del lavoro. I principî della immediatezza, della concentrazione e della disponibilità trovano ivi notevole applicazione. Più brevi sono i termini, men rigide le formalità, men rigorose e fatali le cause di nullità; e per la sentenza da pronunziarsi in udienza basta una sobria motivazione.

Se con ciò non si è ancora risoluto il problema, un gran passo si è fatto verso la mèta; e altri se ne faranno se si procederà risoluti, con riforme di maggiore estensione e profondità. Infatti, si potrebbero comprendere nel cerchio di quel sistema processuale abbreviato anche controversie di altra indole, che pure hanno con quella del lavoro non dubbia affinità (come quelle sugli infortuni e sulle assicurazioni); traendo altresì profitto dall'affinamento della giurisprudenza, la quale ha risoluto, secondo le migliori ispirazioni, più di una difficoltà.

y

Un'esigenza non vedo ancora sufficientemente osservata nella pratica (tanto è inveterata l'antica abitudine); e cioè l'adozione nelle sentenze del lavoro, non ostante i consigli dello stesso legislatore, di motivazioni più sobrie. Se la motivazione è la ragione del dispositivo, non si dimentichi che la sentenza è ragionato comando, non monografia. Tanto meglio se il comando saprà anche persuadere; ma ciò che è sostanziale è il giusto comando, non la diffusa dialettica. Mi è occorso di leggere al consiglio superiore della magistratura una sentenza circa il preteso carattere di impiegato privato del portinaio; e per giudicare su di ciò l'estensore credette di

rifarsi al diritto romano e medioevale. Del diritto assiro e babilonese aveva fatto grazia; ma non occorre dire che tale sfoggio di facile ingombrante erudizione nel giudizio degli esaminatori non trovò fortuna.

A parte queste deviazioni, è però fuori dubbio che la procedura così riformata, ancorchè con pochi ritocchi, contiene ormai il più e il meglio delle nuove tendenze. E più e meglio potrà farsi traendo profitto dai suggerimenti delle quotidiane esperienze.

Di recente, anche le questioni degli usi civici, saviamente attirate, per le impugnative di secondo grado, nell'orbita di un'unica corte di appello, fruiranno di un sistema processuale abbreviato: tanto più congruo, se esso si terrà il più possibile vicino ai metodi sommari delle abolite commissioni. Dare alle controversie sugli usi civici le garanzie degli organi giudiziari ordinari e conservare ad esse un rito spoglio di formalità ma che permetta di andare al fondo delle più aggrovigliate questioni, ecco la via da seguirsi.

E questo, di procedere a gradi e di attaccare il problema da diversi lati, è buon sistema; è, sto per dire, un segreto del nostro Guardasigilli. A un certo punto egli tirerà il velo, e si vedrà allora che dietro di esso tutti i quadri del piano di riforma, a poco a poco, erano stati collocati; si vedrà allora che la riforma così a lungo invocata era già in atto, nè altro occorre fare che procedere al coordinamento.

XI.

NULLITA' DEL MATRIMONIO

Un nuovo vasto campo alle discussioni giudiziarie è ora offerto anche dalle leggi concordatarie, che incidono su ogni specie di rapporti giuridici, con impreveduti riflessi. Non mi intratterrò di esse, sebbene di molte anche la corte suprema abbia avuto occasione di occuparsi. Sarà sufficiente accennare al diritto matrimoniale, dalla legislazione concordataria profondamente innovato, e fermare la nostra attenzione sulla questione delle nullità del matrimonio.

E' noto come per espressa disposizione delle leggi di attuazione del concordato, confermata dal supremo tribunale della segnatura apostolica, della nullità di un matrimonio preconcordatario, celebrato coi due riti, debba negarsi la trascrizione, se la nullità sia stata pronunciata per causa non ammessa anche dal codice civile.

Un urto fra i due sistemi è dunque possibile, nei casi di matrimoni preconcordatari, a duplice rito. Ma all'infuori di questi, è inevitabile la coesistenza obbiettiva nello Stato di ineguali sistemi di nullità, secondo che il matrimonio, avvenuto posteriormente al concordato, sia stato celebrato col solo rito civile o col rito religioso civile.

Questa disuguaglianza di sistemi credo si possa in parte ridurre, col riconoscere alle norme del nostro codice civile, relative ai vizi del consenso, che sono quelli di più comune ricorrenza, la stessa ampiezza di contenuto che il diritto canonico analiticamente precisa.

Mentre il codice civile si limita a dichiarare la impugnabilità del matrimonio da parte di quello degli sposi di cui « non sia stato libero il consenso », e da parte dello sposo « indotto in errore » quando vi fu « errore nella persona », adoperando così le parole strettamente necessarie ad enunciare il vizio più che a descriverlo, nel diritto canonico ben tredici casi costituiscono la sola disciplina « de consensu matrimoniali ».

XII.

INTERPRETAZIONE DELLE NULLITÀ

Un tempo le interpretazioni dei nostri tribunali furono ristrettissime. E a chi suggeriva di ricorrere, per analogia, alle disposizioni dettate dal codice, sul consenso e sullo errore in materia di contratto, si rispondeva, e non del tutto fuori di luogo, che l'istituto del matrimonio mal sopportava riferimenti e rapporti esclusivamente contrattuali; e benchè i caratteri di invalidità di un contratto fossero già di per sè rigorosi, si ammoniva che in tema di matrimonio si doveva essere rigorosissimi. Così, solo il consenso estorto per forza o per violenza poté avere pratica rilevanza; e quanto all'errore, solo quello concernente la materialità fisica della persona, escluso qualsiasi riferimento alle qualità morali e sociali, anche se fossero state positivamente intese e assolutamente determinanti; anche, per usare la stessa formula del diritto canonico, « *si error qualitatis redundet in personam* ».

Questa rigidità di interpretazione deve avere radice nella preoccupazione di ogni Stato moderno separatista, di rendere ostensibile a fatti che anche nel diritto civile era consentita una disciplina giuridica del matrimonio di assoluto rigore. Con in più lo zelo del neo-

fità, che aggrava l'intransigenza. La quale intransigenza forse fu alimentata dalle preoccupazioni antidivorziste, che hanno la loro radice nella coscienza nazionale e che si sono riaffacciate oggi persino col sospetto che il nuovo sistema religioso-civile apra la porta a soverchia casistica, e quindi a forme larvate di divorzio.

Non si dimentichi, a tale proposito, che il colpo decisivo al divorzio, nel dissolversi della morale romana, fu dato dalla Chiesa e solo per opera della Chiesa; non si dimentichi che questa sempre resistette e continua a resistere anche sola a tutte le leggi e ai tentativi di leggi divorziste; e si abbia altresì presente che appunto essa poté e può, con indiscutibile autorità e con tutta sicurezza, opporsi ad ogni dissoluzione del vincolo, per avere essa costantemente voluto che la « *maritalis affectio* », quali si fossero le vicende successive, dovesse avere salda radice nella lealtà del consenso, considerato sotto ogni aspetto, e così anche con riferimento ai modi, alle condizioni, agli scopi, escluso ogni equivoco. Intransigente circa la dissoluzione del matrimonio, la Chiesa vuole che la sua originaria costituzione sia libera da qualsiasi vizio di consenso, perchè è il solo consenso che costituisce il matrimonio: ma questo costituito, esso è indissolubile.

Ecco perchè ritengo che il giudice possa ora attingere, per l'interpretazione dei motivi di nullità del matrimonio (prescindendo da quelli che sono d'indole esclusivamente ecclesiastica) anche al diritto canonico: sia che si tratti di ordinare la trascrizione di una sentenza ecclesiastica, che abbia annullato un matrimonio precordatario, celebrato anche col rito cattolico, sia che si tratti di matrimonio posteriore alla legge concordataria, ma seguito con rito civile.

XIII.

DIVERGENZE E CONVERGENZE DI SISTEMI

Dalle statistiche delle sentenze di nullità matrimoniali presentate al tribunale della sacra romana rota, in cause italiane dal 1924 al 1927 risulta che le domande di nullità furono 30. Delle quali 15 accolte, e per i seguenti motivi: 4 per condizione apposta; 1 per intenzione contraria all'essenza del matrimonio; 7 per timore; 1 per dispensa invalida; 1 per consenso simulato; 1 per difetto di consenso; 1 per impotenza.

Le domande di nullità proposte innanzi ai nostri tribunali ordinari dal 1921 al 1930 furono 804, delle quali 500 accolte; una media di 50 per anno. E per i seguenti motivi: 39 per precedente matrimonio; 5 per vincolo di parentela; 83 per difetto di libertà di consenso degli sposi; 3 per difetto di consenso degli ascendenti; 6 per errore di persona; 6 per età; 1 per irritualità; 349 per impotenza.

Sono due specchietti statistici a grandezze disuguali, avuto riguardo al periodo di tempo che ciascuno di essi prende in considerazione; e devesi pure tener conto che non tutti quelli che promossero ricorso avanti ai tribunali ordinari, esclusi naturalmente i due ultimi anni, presentarono analoga domanda avanti i tribunali ecclesiastici. Nè va dimenticato che nel sistema canonico le cause di nullità dipendenti da un precedente matrimonio o da consanguineità e affinità, possono essere riconosciute con decreto dell'Ordinario, senza le solennità giudiziarie, quando risulti da un chiaro ineccepibile documento la causa stessa; e non è da trascurarsi il fatto che molti processi vengono definiti, con doppia conforme, anche nei tribunali diocesani. Per cui la statistica desunta dalle sentenze rotali resta necessariamente molto imperfetta. Una situazione completa si potrà avere solo per l'avvenire, dalle statistiche dei casi approvati e inviati alla Segnatura Apostolica per i decreti da trasciversi agli effetti civili. In ordine a questi ora si sa soltanto che, dal concordato in poi, si ebbero 38 accoglimenti, di cui 30 per dispensa per «rato et non consumato» e 8 per sentenza.

Dall'esame anche superficiale delle cifre esposte due osservazioni si possono trarre, di sicura precisione. L'una, non essere affatto vero che i tribunali ecclesiastici secondino più facilmente di quelli civili le richieste di annullamento; essere vero anzi il contrario. Più numerosi i casi di scioglimento, ma assai severo l'accertamento, data la doppia conforme e la presunzione, nei casi dubbi, in favore del vincolo. L'altra, che il motivo predominante delle nullità presso i tribunali civili è quello dell'impotenza (348 su 500 accoglimenti), laddove presso i tribunali ecclesiastici (un solo annullamento su quattro proposte nel ricordato quadriennio) hanno più facile accesso altri motivi. Per altro, va notato che la dispensa per matrimonio «rato e non consumato» in molti casi può essere l'equivalente, e meno ripugnante, di un annullamento per impotenza. Furono ben 30, come si è visto, quelli accolti a titolo di dispensa in regime concordatario.

D'altra parte, non mancano esempi, e recentissimi, di decisioni rotali nelle quali il concetto del «impotentia coeundi», da tutti ammesso come un motivo di annullamento, è stato assunto anche nel

senso di « impotentia generandi »; e fra i canonisti si discute pure dell'opportunità di considerare questa come un vero impedimento di diritto ecclesiastico, pur con alcuni limiti. Un'interpretazione autentica dei canoni relativi, contenuti nel Codice di diritto canonico, potrebbe esaurire la discussione.

XIV.

LE NULLITA' GARANZIA DI INDISSOLUBILITA'

In conclusione, il diritto civile tende verso una men rigida esclusione delle cause di scioglimento del matrimonio.

Sospingono verso questa direttiva la necessità di assicurare su solide basi la costituzione del matrimonio; il principio demografico che domina l'attuale momento storico, divenuto politico attraverso il pensiero del Capo del Governo; l'idea filosofica di appassionati difensori del matrimonio (primo tra essi l'Oriani), considerato nella sua concezione integrale; l'avvenuta ammissione della causa di annullamento del matrimonio « rato e non consumato » per i matrimoni concordatari e preconcordatari, celebrati col doppio rito; nè sarà per esercitare lieve influenza sull'esegesi l'essersi registrati quali motivi di nullità nel primo libro del progetto di riforma del codice civile, elaborato dalla commissione presieduta da Vittorio Scialoja e già presentato al ministro della giustizia, l'errore verificatosi rispetto alle condizioni e qualità dell'altro coniuge, ragionevolmente valutate dal giudice, e l'impotenza generativa.

Quanto alla Chiesa tutti i motivi, demografici politici etici e giuridici, essa ha valutati da secoli e nei secoli tradotti in norme che stanno al fondo della morale cattolica. Non vi è dubbio che essa potè con indiscutibile autorità e con tutta sicurezza opporsi ad ogni dissoluzione del vincolo matrimoniale, appunto perchè essa stessa per prima aveva prestato con gli impedimenti, coi motivi di nullità e con altri provvedimenti, i modi di dichiarare nullo quello che vero vincolo matrimoniale non è, o di dispensare anche il matrimonio valido qualora non sia consumato; essa potè, senza incorrere in contraddizioni e con senso di lealtà riconoscere il principio della nullità appunto perchè nella sua dottrina l'incontro delle due volontà assurse dal terreno contrattuale alla sfera eccelsa del sacramento.

Certamente tutto ammonisce che un sistema di nullità relative alla costituzione del matrimonio, considerato nel suo sorgere e nei suoi principali fini, è la migliore garanzia del principio di indisso-

lubilità del matrimonio. Sta alla prudente equità ed alla delicata sensibilità della magistratura l'eliminare (per quanto è possibile ed è di sua competenza) le residuali differenze tra i due grandi diritti; concordi entrambi in quel principio di indissolubilità che va oltre gli interessi dei singoli e guarda a quelli della famiglia, della prole, della nazione.

XV.

LE NUOVE LEGGI PENALI

Intorno all'attività svoltasi dalle sezioni penali (10180 ricorsi in confronto dei 13.610 dello scorso anno, e la differenza deve verosimilmente attribuirsi agli effetti dell'ultima amnistia) avrei numerosi motivi per intrattenermi, se la pubblicazione dei nuovi codici non sollecitasse a rivolgere la nostra mente in avanti. Non è più tempo di ripiegarci sulle fatiche di ieri. Un altro compito ci attende e ne sospinge: la conoscenza della nuova legislazione penale fascista, per la sua più sicura applicazione.

La stessa aderenza tra le riforme sociali e la soprastruttura giuridica esigeva adeguate riforme anche penali. Le quali vennero infatti, e ben giustificate; portate innanzi, a grado a grado, dagli avvenimenti.

Ricordiamo. Da prima occorre una più energica tutela per la incolumità del Duce della rivoluzione; poi furono i provvedimenti contro le attività contrarie all'ordine pubblico; quindi il tribunale speciale, che « duramente ma giustamente colpisce », forse destinato, per l'altezza delle sue funzioni, nobilmente esercitate, a divenire, nella sua essenziale costituzione, il tribunale unico e permanente della Difesa dello Stato, e per tutto il territorio dello Stato: alla stessa guisa che nel processo romano le « *quaestiones extraordinariae* », a un certo punto divennero « *quaestiones perpetuae* ». Contemporaneamente alla sua istituzione, un insieme di disposizioni rivolte a impedire azioni di disfattismo, all'interno e all'estero; e, a tratti successivi, la legge sulla disciplina della stampa e sulle misure di polizia. Finalmente, le sanzioni contro l'attività del lavoro.

Chi parla di antistoricismo di fronte a tali provvedimenti, dimentica che questi sono l'espressione non di astrazioni filosofiche ma della realtà; dimentica che nulla è più conforme alla storia di quella che si vive, necessaria emanazione di quella di ieri. La stessa pena

di morte, che costituisce uno dei punti più caratteristici della riforma, fu voluta, eseguita anzi prima ancora che proclamata, *ipsa necessitate dictante*, dalle coscienze indignate degli italiani nuovi. Se ora fu estesa ai più gravi reati comuni, si abbia presente che anche per questi la pena capitale, di fronte a talune disumane rivelazioni, fu spesso invocata dalla pubblica coscienza, non ricercata in schemi prestabiliti. Quanta distanza e quanta incomprendione tra le teorie abolizioniste e le stragi laceranti del comunismo anarchico! e come si è visto ribellarsi la folla, anche di recente, al passaggio di immondi violatori di bambine o di feroci omicidi per brutale malvagità!

Se antistoria vi fu, la frattura risale a quando si volle una assoluta soppressione, mentre non occorre che ridurre. Allora, non ora si violentò la storia!

XVI.

CODICE PENALE

Il nuovo codice ha raccolto queste leggi, che ormai costituivano una notevole anticipazione di riforme e le ha inquadrate in un unico testo, arricchito di altri motivi e di altre forme. Ma la visione d'insieme è grandiosa, e nessun angolo dell'immenso quadro è lasciato nell'ombra. Qui la revisione dei principî circa l'azione punitiva dei reati avvenuti all'estero; qui la revisione dell'istituto dell'estradiizione; qui la reintegrazione delle pene; e qui, eliminato un dissidio che era giustamente insanabile, aperte le porte alle misure di sicurezza, per una più energica difesa contro la criminalità. Nell'atto stesso si riafferma, appunto per ciò e ancor più nettamente, il principio volontaristico come fondamento di ogni umana responsabilità: quella penale compresa. Poteva l'azione fascista non valorizzare, in ogni sua espressione, l'atto di volontà?

Che se dalle proposizioni generali passiamo alle parti speciali, vediamo difesa la personalità esterna dello Stato con nuove concezioni di reato, di cui la guerra aveva notato la deficienza; e difesa la sua personalità interna col punire come attentati anche le offese alla vita, alla libertà, e alla libertà personale del Capo del Governo. Sono del pari garantiti gl'interessi dell'amministrazione, della giustizia, della incolumità collettiva; puniti i reati d'interruzione di pubblici servizi o lavori, di frode processuale, di devastazioni, di saccheggio.

Tra i delitti contro la fede e l'economia pubblica riappariscono, elaborati prima dalla legge sindacale e ora sottoposti a più accurata revisione, i reati di serrata, di sciopero, di coalizione, di boicottaggio, di arbitraria invasione e occupazione di aziende, di distruzione della produzione. Si rafforza la tutela della moralità pubblica e del buon costume, della integrità e sanità della stirpe e della famiglia; e si creano altre figure di reato per meglio garantire l'integrità delle persone; mentre, a maggiore tutela della proprietà, si punisce l'insolvenza fraudolenta, la fraudolenta distruzione delle cose, l'usura e l'emigrazione con frode.

Nella categoria delle contravvenzioni si fa più accorta la prevenzione dell'alcoolismo, più efficace la tutela degli infermi di mente, più precisa l'azione contro i giuochi di azzardo e contro il turpiloquio, più difficile l'abuso delle sostanze stupefacenti. E poichè il nostro paese ha millenni di vita civile, ecco finalmente le disposizioni tante volte invocate (esse sugellano il codice), destinate a salvaguardia del nostro patrimonio archeologico storico e artistico, ed alla conservazione delle bellezze naturali delle terre italiane.

Questo il codice penale, che nuove armi di difesa appresta, mentre le antiche perfeziona. E sempre e ovunque, su ogni altro sentimento, si accampa — risoluto — il principio di autorità.

Il principio di autorità! Tale, in sintesi, la caratteristica della nuova legge penale fascista: arma salda e affilata nella dura lotta contro la delinquenza.

XVII.

IL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Non diverso lo stile del codice di procedura penale, in quanto esso altro non è che lo strumento per l'attuazione dei comandi del codice penale. Perciò l'uno e l'altro si attuano contemporaneamente, e l'avere ciò fatto è avvenimento che non ha precedenti nella storia delle legislazioni.

Più che indugiarmi in generiche adesioni, voglio anche qui mettere in chiara luce, pur semplicemente enunciandole, quelle modificazioni che danno l'insieme della riforma. Dirò pertanto che per la determinazione della competenza del pretore si stabilisce una proroga di massima, salvo al procuratore del Re il diritto di avocazione del caso concreto al tribunale; che le forme di notificazione sono più

pratiche nei modi e realistiche nelle presunzioni; che sparisce la distinzione tra nullità assoluta e relativa, e ne prende il posto quella tra nullità generali e particolari; in ogni caso divise tutte in scompartimenti stagni (la giurisprudenza operosa aveva aperto l'adito a tale concezione), nel senso che quelle verificatesi, senza protesta, in uno dei distinti momenti del processo, non possa riflettersi su alcuno dei momenti successivi, salvo l'insanabilità per difetto assoluto di giurisdizione.

L'istruzione sommaria è riservata ai casi di evidenza. Più autonoma è l'attività del pubblico ministero, anche per ciò che riguarda la rinuncia all'azione. Ed è stato abbandonato quel sistema della scarcerazione automatica che, reclamata un tempo a gran voce, in circostanze del tutto contingenti, permetteva di simboleggiare la giustizia in quelle trappole a sportelli bilanciati, per le quali l'imputato si sente calare alle spalle la porta della prigione nell'atto stesso che un'altra porta gli si solleva davanti, aperta alla liberazione.

Nei giudizi, disciplinata la difesa anche nel tempo, sarà unità di misura (clessidra modernissima) il turno di un'intera udienza per ciascun difensore. Solo la vacua eloquenza si sentirà torcere il collo; la vera, lucida diritta e tagliente come spada, continuerà a lampeggiare nelle aule di udienza dei tribunali e delle corti: a ferire e difendere ancora. Col cadere del principio della sovranità popolare la giuria perde scettro e corona; i suoi poteri passano a una corte di assise composta di magistrati togati e assessori giurati, affinché non all'impressionismo o alla cieca sorte ma a menti preparate all'alto tremendo ufficio sia affidato il compito di giudicare i casi più gravi della criminalità.

Con qualche modificazione circa il vizio di motivazione, immutato resta il quadro dei mezzi di ricorso; in compenso è disciplinata la presentazione dei motivi aggiunti, incoercibile incitamento a richiedere differimenti senza fine; sono messi da parte i motivi riconosciuti *ex primo* manifestamente infondati; e il giudice di rinvio è obbligato a uniformarsi alla decisione di diritto della corte di cassazione. Solo il timore che l'autorità giudiziaria usurpasse poteri non suoi suggerì, un tempo, un principio di compensazione che rendesse meno assolute le stesse decisioni della corte regolatrice. La concezione unitaria dello Stato fascista, e soprattutto il predominio del principio gerarchico, dovevano far ritenere intollerabile ogni forma di ribellione, non esclusa quella, incruenta ma non meno sovversiva, del magistrato di merito che esercita un controllo sul magistrato di cassazione.

XVIII.

INTERFERENZE LEGISLATIVE

Ed è pure da notarsi che i nuovi codici (come ebbe a notare in un pregevole scritto il Magistrato illustre che presiede questa assemblea, così anticipando le sue direttive) contengono disposizioni di notevole importanza anche per le dottrine e gli istituti di diritto civile.

Il codice penale, per esempio, contiene norme relative al concorso nella colpa, al risarcimento dei danni morali, alla responsabilità penale sussidiaria di talune categorie di persone giuridiche, alla definizione dei pubblici ufficiali, e via dicendo. L'altro, disposizioni sull'efficacia del giudicato civile nei giudizi penali e viceversa, sull'esercizio delle azioni civili nascenti da delitto, sull'eccesso di potere e altre ancora. Ed è questo un particolare pregio dei nuovi codici, di avere osato affrontare, spesso traendo profitto dal materiale elaborato dalla nostra giurisprudenza, questioni dalle leggi precedenti lasciate volentieri alla giurisprudenza o risolte soltanto parzialmente.

Degna di particolare rilievo, sotto tale riguardo, è la definizione che il codice di procedura dà dell'eccesso di potere, enunciato « quale esercizio, da parte del giudice, di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi ed amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri ».

Fra tante opinioni divergenti, non è forse questo l'insegnamento cui si tiene fedele da decenni la nostra giurisprudenza, anche nei casi più contrastati, con formula infinite volte ripetuta: « eccesso di potere eguale potere sottratto al giudice nè consentito ad alcuna autorità? ». Onde bene se ne conclude, che quindi innanzi dal giudice civile si continuerà a citare lo stesso principio, non più in ossequio a precedenti di giurisprudenza, ma in applicazione di un preciso precetto di legge, enunciato nel codice di procedura penale.

XIX.

OPERA DI ARMONIA E DI BELLEZZA

E' chiaro che la riforma ha una linea, la quale definisce e conclude i due nuovi documenti legislativi in un'opera di armonia e di bellezza. Ad essi da ogni parte si guarda.

Più in alto, la mente oggi si leva a seguire l'ardimentoso volo. Multiformi sono i saggi delle nostre possibilità!

I nuovi testi ci sono affidati. A noi! La Magistratura italiana è preparata ad accoglierli: intellettualmente e nello spirito. Come procuratore generale della corte suprema ne dò affidamento, me ne rendo garante. Nè dubito della preparazione del Foro, la cui collaborazione ci viene, come risultante, dal contrasto delle parti.

E poichè ciascuno sente la passione di conoscere interpretare e applicare i primi codici del Regime, ciascuno sarà pronto al cambio della guardia, così come il Ministro della giustizia ha disposto, volendo che tutte le forze dell'Ordine siano chiamate a raccolta; nessuna esclusa. A noi!

Con questo grido, adoperato dai Gerarchi — per altissimo esempio del Duce del Fascismo — a provocare le adunate e come categorico invito a ogni nobile impresa — io chiedo alla Eccellenza Vostra, Signor Presidente, che vogliate, nel nome Augusto del Re, dichiarare aperto il nuovo anno giudiziario della Corte di Cassazione del Regno.